
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

**Delega verbale per la sostituzione in udienza:
l'interpretazione del C.N.F.**

Articolo di **Jacopo SAVI**

Con parere del 23.10.2013, sollecitato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, il Consiglio Nazionale Forense si esprime sulla corretta interpretazione dell'art. 14 della L. 247/ 2012, sulla delega per la sostituzione in udienza.

La norma, ricordiamo, dispone che *"gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta"*.

Il tenore letterale appare, o avrebbe dovuto apparire, chiaro ovvero l'avvocato, dominus della posizione, può farsi sostituire in udienza da altro avvocato attraverso una semplice delega orale o da un praticante abilitato con delega scritta.

Su tale orientamento si era attestato anche il Tribunale di Milano che, con ordinanza del 18/04/2013, est. Dott. Buffone, ha chiarito che: *"...in base all'art.14 legge 31 dicembre 2012 n. 274, il difensore può sostituire un collega in assenza di delega scritta, oggi necessaria solo per il praticante"*.

abilitato. Trattasi di norma immediatamente applicabile ai processi pendenti (omissis)".

Con [comunicazione del 30.09.2013](#) ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, il Presidente della Corte di Appello di Milano esprimeva un diverso indirizzo interpretativo condiviso dai Presidenti delle singole Sezioni.

Si legge infatti che "una corretta lettura di tale disposizione consente tuttavia di ritenere (secondo l'interpretazione condivisa dai Presidenti delle Sezioni civili di questa Corte) che la sostituzione mediante delega orale richieda necessariamente la presenza in udienza del delegante, unico soggetto legittimato a conferire verbalmente l'incarico".

Su [queste stesse pagine](#) abbiamo già avuto modo di criticare tale impostazione che ha quale effetto di vanificare l'utilità pratica della disposizione¹.

Tali critiche trovano autorevole conferma dal Consiglio Nazionale Forense.

Il massimo organo dell'Avvocatura individua il punto di partenza dell'interpretazione che muoverebbe da un "trasparente presupposto" relativo alla necessaria prova della delega e che tale prova sia data dalla diretta percezione del conferimento in udienza da parte del giudice.

L'interpretazione della Corte non può essere condivisa, sottolinea il CNF per ragioni di diritto e pratiche.

Anzitutto perché essa contrasta con il dato letterale, la previsione dell'oralità è esplicita nel dettato normativo e si affianca all'altra ipotesi di delega, al praticante, che, viceversa, deve risultare da atto scritto.

Tra l'altro la previsione della delega orale non è sconosciuta nei sistemi dell'UE, si ricordi infatti che in Inghilterra e Galles la delega può essere orale senza la necessaria presenza del delegante, così come in Belgio che, salvi casi particolari in cui è richiesto il *mandat expres*, la sostituzione in udienza può avvenire per delega orale.

Da ultimo, poi, sempre in punta di diritto, vale la circostanza per cui *"chi si accrediti come sostituto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé ed a prescindere da qualsiasi profilo probatorio"* posto che, tra l'altro, la dichiarazione confluisce nel verbale di causa.

¹ Vale la pena di ricordare che il 11.10.2013 con comunicazione pubblicata sul sito dell'Ordine di Milano, il Presidente informava che "il Consiglio dell'Ordine ha avviato il confronto con la Presidenza della Corte d'Appello in merito all'interpretazione, fornita dalla Corte stessa nella nota allegata, circa la possibilità di farsi sostituire da altro avvocato con incarico verbale (articolo 14 della legge 247/2012). Si segnala altresì che, in seguito a richiesta avanzata dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Nazionale Forense tratterà la questione nella seduta del prossimo 25 ottobre." (<http://www.ordineavvocatimilano.it/pages/include/getnews.php?id=2157>)

Tale dichiarazione, vale la pena di ricordare, fa sorgere in capo al dichiarante la responsabilità deontologica, da un lato, ma anche penale a norma dell'art. 483 c.p. rubricato sotto: "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico".

Il consiglio poi rileva anche un "dato logico prima ancora che giuridico" in relazione alla circostanza per cui se è il professionista delega un collega significa che egli è impossibilitato a presenziare all'udienza.

In quest'ottica, sottolinea il CNF *"la lettura proposta si traduce in sostanziale disapplicazione della norma destinata a non avere applicazione pratica"*.

Il parere del Consiglio Nazionale Forense, dunque, è orientato nella facoltà per l'avvocato di farsi sostituire da altro collega conferendo l'incarico oralmente *"senz'altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell'incarico conferitogli diversa dall'affermazione di averlo ricevuto"*.

Orientamento che non può che essere pienamente condiviso.

Mi si permetta una chiusura polemica.

E' innegabile che negli ultimi anni siamo stati testimoni all'emanazione di Leggi particolarmente oscure e, detto francamente, scritte male.

L'art. 14 appare essere una vera e propria mosca bianca per la sua chiarezza e linearità, orientarsi in una interpretazione particolarmente stringente e vanificante gli effetti pratici non è utile a nessuno né risponde a necessità impellenti del Sistema, troppo ancorato a formalismi che non fanno che rallentare ulteriormente la risposta alla domanda di Giustizia dei cittadini.